



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **138**

Prot. n. S110/jg

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Indicazioni operative ai comprensori Alta Valsugana e Vallagarina e alla comunità costituita nel territorio "Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna", denominata "Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri", per la gestione amministrativa e contabile.

Il giorno **29 Gennaio 2010** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE **ALBERTO PACHER**

Presenti: ASSESSORI **MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assenti: **LORENZO DELLAI**

Assiste: LA DIRIGENTE **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento ha previsto all'articolo 8, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, un significativo trasferimento di funzioni, attualmente esercitate dalla Provincia e dai comprensori, ai comuni e alle loro forme associative;

in tale ottica la legge provinciale individua le funzioni che rimangono riservate al livello provinciale, prevedendo per tutte le altre un processo di graduale trasferimento ai comuni, che dovranno esercitarle, salvo specifiche eccezioni, in forma associata mediante le comunità;

la legge di riforma istituzionale dispone, all'art. 4, comma 2, che l'individuazione dei criteri e dei modi attraverso i quali i diversi livelli di governo cooperano e collaborano nell'esercizio delle funzioni di loro competenza avvenga nel rispetto del principio di leale collaborazione;

essa disciplina inoltre, all'art. 5, comma 1, lett. b), c) e d) le forme attraverso le quali è svolta, oltre alla funzione di indirizzo e coordinamento prevista dal successivo articolo 9, la funzione di supporto, spettante alla Provincia, nei confronti dei comuni e delle comunità per il concreto esercizio delle funzioni;

spetta inoltre alla Provincia, ai sensi degli articoli 26 e 29 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, assumere ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il corretto esercizio delle funzioni delegate da parte dei comprensori;

la Provincia mantiene la titolarità, inoltre, ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 e dell'art. 26 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, nell'ambito della più generale funzione di vigilanza prevista dall'art. 54 dello Statuto speciale di autonomia, delle funzioni necessarie al controllo sull'esercizio delle funzioni delegate;

l'avvio del processo di riforma istituzionale attraverso la costituzione delle prime comunità segna un delicato momento di transizione caratterizzato dalla insistenza, seppur temporanea, in uno stesso ambito territoriale di due enti – comprensorio e comunità – e che abbisogna di linee guida ed indicazioni operative;

con deliberazione n. 2559 del 23 ottobre 2009 sono state individuate alcune prime indicazioni generali, indirizzate a comprensori e comunità, per consentire ad essi una gestione omogenea ed organizzata dei più rilevanti processi e procedimenti, con particolare riguardo a quelli amministrativo-contabili, sino al trasferimento delle funzioni alle comunità, ai sensi dell'articolo 8, comma 13 della legge di riforma istituzionale;

si rende ora necessario integrare quelle prime direttive tenendo conto della peculiarità della comunità denominata “Magnifica comunità degli altipiani cimbri” che si è costituita nel territorio “Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna” tra comuni aventi comprensori di riferimento diversi, ovvero –rispettivamente- il comprensorio Vallagarina (Folgaria) e il comprensorio Alta Valsugana (Lavarone e Luserna) e tenendo conto altresì che è già stata costituita la Comunità “Alta Valsugana e Bersntol”, ma alla stessa non sono ancora state trasferite le funzioni ai

sensi dell'art. 8, comma 13 della legge di riforma istituzionale, mentre non risulta ancora costituita la comunità della Vallagarina;

nell'ambito di questo contesto è necessario garantire, sino al primo trasferimento di funzioni alla comunità ai sensi dell'art. 8, comma 13 della legge di riforma istituzionale, da un lato il corretto esercizio delle attività delegate da parte dei comprensori Alta Valsugana e Vallagarina anche a favore della comunità costituita nel territorio "Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna" e dall'altro assicurare l'esercizio delle funzioni cosiddette istituzionali da parte della medesima comunità;

l'art. 42, comma 03 della legge di riforma istituzionale prevede che *"se i comprensori Alta Valsugana e della Vallagarina sono soppressi prima della costituzione della Comunità Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, le funzioni e i servizi svolti attualmente dai comprensori sono svolte dalle comunità costituite in favore del Comune di Folgaria e, rispettivamente, dei comuni di Luserna e di Lavarone. I rapporti tra i comuni e le comunità sono regolati mediante convenzione"*: questa disposizione risulta inapplicabile in quanto i comprensori predetti non sono stati soppressi prima della costituzione della Comunità;

la stessa norma dispone inoltre che *"ai fabbisogni organizzativi e strumentali e finanziari della comunità costituita nel territorio " Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna", fino al trasferimento delle funzioni, provvedano i comuni del territorio sulla base di convenzioni con la stessa"*;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge di riforma istituzionale, per quanto non previsto dalla medesima legge si applicano alle comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni e dunque tenuto conto in particolare delle disposizioni di cui al D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, al D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L, al D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L come modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e al D.P.Reg. 16 giugno 2006, n. 10/L, e delle rispettive norme regolamentari;

atteso che il Consiglio delle autonomie si è espresso, nella seduta del 28 gennaio 2010, sul presente provvedimento, come prescritto dall'articolo 8 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 e dall'articolo 3, comma 3 della legge di riforma istituzionale, con parere favorevole.

Tutto ciò premesso

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in particolare gli articoli 18 e 54;

vista la legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, in particolare gli articoli 26 e 33;

vista la legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, in particolare l'art. 15;

viste le altre leggi in materia di compresori compendiate nel T.U. sui compresori approvato con D.P.G.P. 9 novembre 1981, n. 20-60/Leg. e ss.mm.;

vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, in particolare il combinato disposto degli articoli 4, 5, 8, 9, 11, 14, 42 e 43;

vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;

visti il D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, il D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L e il D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L come modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il D.P.Reg. 16 giugno 2006, n. 10/L, e le rispettive norme regolamentari;

vista la propria deliberazione n. 2559 del 23 ottobre 2009 recante “Prime indicazioni operative ai compresori e alle comunità per la gestione amministrativa e contabile;

visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie, che si è espresso sul presente provvedimento, come prescritto dall’articolo 8 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 e dall’articolo 3, comma 3 della legge di riforma.

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. di approvare le indicazioni operative per la gestione amministrativa e contabile dirette ai compresori Alta Valsugana e Vallagarina e alla comunità costituita nel territorio “Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna”, denominata “Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri”, riportate nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della L. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

LFR - MGB - MF